ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ
Via Dei Braschi 12 Milano ☎ 0288448318- 026468664
Cf 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006
Pec: miic8cf006@pec.istruzione.it; sito web www.icscantu.edu.it

Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria

Scuola Secondaria I grado

Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 0288448318
Anna Frank – via Dora Baltea 16 tel 0288448371

Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 0288447211

Circolare n. 121 Milano,03/04/2022

Alle famiglie
Al personale docente e ATA
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 in ambito scolastico - Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi positivi all'infezione da SARS-CoV-2

Con la Circolare Ministeriale protocollo n. 410 del 29.03.2022, il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 che devono essere applicate in ambito scolastico **a partire dal 1° aprile 2022.** Il Ministero è ulteriormente intervenuto col Decreto n. 82 del 31 Marzo adottando il *Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e con la Circolare n. 461 del 1 aprile 2022.* Si riporta di seguito quanto ivi contenuto.

SCUOLA INFANZIA	Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola
"In assenza fino a tre casi di positività [...] solo **per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico** (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)"	Con almeno 4 casi di positività, si entra in regime di auto sorveglianza nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico)	L'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i **docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto** con un soggetto positivo al COVID-19.	Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe è previsto **il proseguimento dell'attività educativa e didattica in presenza.** Sono altresì disposte le misure precauzionali e di gestione dei contatti con casi positivi verificatisi in ambito scolastico così come sintetizzato nello schema sottostante:

Soggetti	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al C0VID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al C0VID-19.

- **In presenza di almeno quattro casi di positività:**

nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico auto-somministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV- 2.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

La riammissione in classe degli studenti in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è quindi subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

- **Gli studenti positivi all'infezione da SARS CoV-2:**

possono seguire l'attività scolastica nella **modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute** dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

- **Studenti affetti da grave patologia o immunodepressione:**

qualora nella certificazione prodotta sia comprovata (con certificazione del medico) l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

- **Soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2**

Come disposto dall'art.4, comma 2, decreto legge 24/03/2022 n.24 , viene applicato applicato il **regime dell'auto sorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV- 2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE

- Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- È ancora raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- L'utilizzo dei dispositivi di protezione a scuola è previsto fino al termine delle attività didattiche;
- Non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive (sempre evitando assembramenti), si consiglia di far praticare le attività all'aperto;
- È consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
- Fino al 30 aprile, per **l'accesso** alle strutture scolastiche, è necessario il possesso del c.d. green pass Base.

Si ribadisce che in base alle nuove disposizioni la Didattica Digitale Integrata si applica solo agli alunni positivi al Covid.

Qualora dovessero pervenire nuove indicazioni da parte del Ministero o da parte delle autorità sanitarie se ne darà pronta comunicazione.

Si confida nella consolidata quanto fattiva collaborazione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Francesca Amendola
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993